



COMUNE DI LUNGAVILLA
Provincia di PAVIA

ORDINANZA numero **16 – Registro Generale** Del **04-10-2021**
N. 13 Settoriale

SINDACO

OGGETTO: CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA

IL SINDACO

Premesso che il fenomeno della prostituzione permane tra i quelli che destano preoccupazione e allarme nella realtà comunale, con particolare riguardo al disagio percepito da quanti dimorano nelle zone interessate e più in generale alla sicurezza stradale, a causa di comportamenti imprudenti e/o scorretti di quanti frequentano le aree dove la prostituzione è praticata;

Visto che i soggetti che appaiono dediti all'offerta di prestazioni sessuali a pagamento spesso stazionano con un autoveicolo, utilizzato per l'attività di meretricio, perfino dinanzi alle abitazioni;

Visti gli effetti del fenomeno sulla percezione di sicurezza urbana e sul senso di abbandono suscitato negli abitanti delle zone interessate;

Considerato che la presenza di prostitute determina, in alcuni casi, anche la presenza di soggetti collegati alla criminalità organizzata nonché alla determinazione di fattispecie criminose poste in essere da terzi danno delle medesime prostitute

Visti l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come novellato dalla Legge 23.05.2008 n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.02.2000, n. 267;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 che fissa criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi della L. 125/2008;

Visto l'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, così modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24.07.2008 n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, N. 92.

Vista la segnalazione Prot. n. 3486 del 28/09/2021 del Comando Stazione Carabinieri di Bressana Bottarone avente come oggetto INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA.

RITENUTO

- necessario adottare un provvedimento contingibile e urgente che contrasti il meretricio su strada con il fine di limitare le conseguenze più sopra ricordate a tutela della sicurezza della circolazione stradale, della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, nonché con il fine di ridurre fortemente gli interessi criminali allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e tutelare gli stessi che sono le prime vittime;
- che, per i motivi fin qui addotti, il divieto di cui alla presente ordinanza debba riguardare la parte attiva nella contrattazione della prestazione;

ORDINA

- E' vietato in tutto il territorio comunale di Lungavilla negoziare, concordare prestazioni sessuali

a pagamento ovvero comunque esercitare l'attività del meretricio, con qualunque modalità e comportamento, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico.

- E' altresì vietato, intrattenersi con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito alla prostituzione.
- E' vietato consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati.
- Il presente provvedimento ha validità dal 07 ottobre 2021 al 30 aprile 2022

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.02.2000, n. 267 la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo € 250,00 (Euro DUECENTOCINQUANTA/00) ad un massimo di € 1500,00 (EURO MILLECINQUECENTO/00) con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito con tale somma.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p.

DISPONE

che la presente ordinanza

- sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo online;
- sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Pavia;
- alla Questura di Pavia;
- al Comando stazione Carabinieri di Bressana Bottarone;
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pavia:

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso, in via gerarchica, al Prefetto di Pavia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.
- Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine è demandato il compito di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

IL SINDACO
BECCARIA CARLA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.